



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1972

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMO PAOLETTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimo Paoletti, nato a Livorno (LI), il 24 maggio 1960;

VISTA la nota dell'11 giugno 2021 (prot. n. 41454 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute dal Sig. Massimo Paoletti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive comunicazioni del 5 e 20 luglio 2021 (rispettivamente prot. n. 46745 del 6 luglio 2021 e prot. n. 49371 di pari data), 6 agosto 2021 (prot. n. 53789 di pari data), 4 e 25 ottobre 2021 (prot. nn. 66325 e 71405 di pari date) con cui Banca Mediolanum S.p.A. provvedeva a trasmettere all'Organismo ulteriore documentazione concernente l'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le comunicazioni del 2 luglio 2021 (prot. n. 46104 di pari data), del 23 luglio 2021 (prot. n. 50237 di pari data), del 23 settembre 2021 (prot. n. 64583 del 24 settembre 2021), del 12 novembre 2021 (prot. n. 75832 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso ulteriori documenti concernenti l'attività del consulente;

VISTE le ulteriori informazioni trasmesse da FinecoBank S.p.A. con nota del 5 novembre 2021 (prot. n. 74062 di pari data); Banco BPM S.p.A. con nota del 2 novembre 2021 (prot. n. 73269 di pari data); Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con note del 9 novembre 2021 (rispettivamente prot. nn. 74614 e 74752 di pari data);

VISTA la nota dell'8 dicembre 2021 (prot. n. 81438 del 9 dicembre 2021) con cui anche due investitori hanno provveduto a trasmettere ulteriori documenti concernenti l'operato del Sig. Massimo Paoletti;

VISTO l'esposto di un investitore presentato in data 22 novembre 2021, trasmesso dalla Consob a questo Organismo con nota del 13 gennaio 2022 (prot. n. 2112 di pari data), in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera OCF n. 1838 del 26 gennaio 2022, notificata in pari data, con cui il Sig. Massimo Paoletti è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTE le successive comunicazioni pervenute in data 1° febbraio 2022 (prot. n. 6025 di pari data) e 2 febbraio 2022 (prot. n. 6484 di pari data) con le quali rispettivamente Banca Mediolanum S.p.A. e Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking hanno fornito ulteriori informazioni in ordine agli accertamenti condotti nei confronti del consulente;

VISTA la nota del 17 febbraio 2022 (prot. 11924/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Massimo Paoletti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver:

- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero, tra l'altro consegnando a una cliente, a garanzia delle informazioni fornite, un assegno inesigibile;
- ricevuto i codici di accesso ai rapporti di clienti e potenziali clienti;
- ricevuto modulistica pre-firmata in bianco;
- violato le disposizioni del provvedimento disciplinare irrogato dall'Intermediario mandante;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- detenuto strumenti di pagamento, carte di debito e carte di credito nonché *carnet* di assegni bancari riferibili a clienti e potenziali clienti;

RILEVATO che, con nota del 9 marzo 2022 (prot. n. 16691 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 15 marzo 2021 (prot. nn. 18019 e 19028 di pari data), ricevute in data 24 marzo 2022, con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla predetta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 26 aprile 2022 (prot. n. 28470 di pari data) a seguito della nota del 24 marzo 2022 (prot. n. 20727 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato positivamente la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato (prot. n. 18874 del 18 marzo 2022 e n. 20378 del 23 marzo 2022);

RILEVATO che, con la sopra menzionata nota del 9 marzo 2022, il Sig. Massimo Paoletti ha presentato altresì istanza di audizione personale, in accoglimento della quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha convocato il consulente - conformemente alla "*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*" adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020" – dapprima in data 5 aprile 2022 (prot. n. 19028 del 15 marzo 2022) e, successivamente all'istanza di proroga (prot. n. 18874 del 18 marzo 2022), per il giorno 5 maggio 2022 (prot. n. 19653 del 21 marzo 2022);

RILEVATO che con successiva nota del 2 maggio 2022 (prot. n. 29709 di pari data) il Sig. Massimo Paoletti ha rinunciato ad essere sentito in audizione;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'8 giugno 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 38097/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Massimo Paoletti e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal consulente con nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 44859 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni o documenti non corrispondenti al vero nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla stessa;
- per le violazioni relative all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari di seguito indicate, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Tali violazioni consistono nell'aver:
 - ricevuto i codici di accesso ai rapporti di clienti e potenziali clienti;
 - ricevuto modulistica pre-firmata in bianco;
 - violato le disposizioni del provvedimento disciplinare irrogato dall'Intermediario mandante;
 - detenuto strumenti di pagamento, carte di debito e carte di credito nonché carnet di assegni bancari riferibili a clienti e potenziali clienti;
- la trasmissione di informazioni non rispondenti al vero alla clientela risulta nella fattispecie da sanzionare autonomamente con il massimo edittale, atteso che la stessa si è dimostrata funzionale, in alcuni casi, ad attrarre la clientela su falsi presupposti ad essa rappresentati, e, in altri casi, ad una continuativa e sistematica dissimulazione della reale situazione finanziaria. Tale condotta risulta nella fattispecie ulteriormente aggravata dall'emissione di assegni in garanzia non esigibili e dalla strumentale realizzazione di operazioni non autorizzate, condotta quest'ultima, anch'essa autonomamente sanzionabile col massimo edittale;
- le ulteriori condotte accertate denotano una così radicale violazione dell'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e di mancata conformazione alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza, da risultare nella fattispecie autonomamente da sanzionare con un provvedimento di radiazione. In particolare, il consulente risulta aver diffusamente ricevuto modulistica prefirmata, codici di accesso e strumenti di pagamento di un considerevole numero di clienti, determinando una situazione di totale opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con gli stessi;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta in esame risulta imputabile al consulente a titolo di dolo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Massimo Paoletti, nato a Livorno (LI), il 24 maggio 1960, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti